



Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Reggio Calabria



ORDINE DEGLI
ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
CONSERVATORI
PROVINCIA DI
REGGIO CALABRIA

Reggio Calabria, 03.07.2019

Prot. n. 739/2019

Spett.

Consiglio Superiore Lavori Pubblici
presso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
via Nomentana, 2 - Roma.

Spedita via mail: consup.stc@mit.gov.it

OGGETTO: Richiesta di chiarimenti in merito all'applicazione del punto 11.2.5.1 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008.

Le Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008, prevedono al punto 11.2.5.1, per i controlli di tipo "A" che *"nelle costruzioni con meno di 100 mc di getto di miscela omogenea, fermo restando l'obbligo di almeno 3 prelievi e del rispetto delle limitazioni di cui sopra, è consentito derogare dall'obbligo di prelievo giornaliero"*.

L'interpretazione della stessa, fa presupporre che per piccole costruzioni con quantità totali di calcestruzzo omogeneo inferiore a 100 mc è possibile derogare dal prelievo giornaliero e, di conseguenza, effettuare per l'intera struttura tre prelievi, per un totale di 6 cubetti.

In conseguenza di ciò, a titolo di esempio, in una struttura formata da fondazioni e due impalcati in elevazione è possibile effettuare un prelievo in fondazione, uno nei pilastri della seconda elevazione ed uno per l'impalcato di copertura, anche se i getti sono effettuati in 5 giornate differenti.

L'interpretazione dei locali Uffici Regionali di Edilizia Asismica sostengono invece che la verifica delle proprietà meccaniche del calcestruzzo vada effettuata obbligatoriamente per tutti gli elementi interessati, quindi effettuando un prelievo per le fondazioni, uno per i pilastri della prima elevazione, uno per il primo impalcato, uno per i pilastri della seconda elevazione ed infine un ultimo prelievo per la copertura.

Si chiede in tale senso, a codesto spettabile Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici autorevole parere in merito, specificando inoltre se è possibile da parte dei locali Uffici Regionali di Edilizia Asismica chiedere dei controlli obbligatori in quantità superiore a quelli previsti dalla normativa tecnica nazionale.

Cordiali saluti,

Il Presidente OIRC

F.to Ing. Domenico Condelli

Il Presidente OAPPCRC

F.to Arch. Salvatore Vermiglio

Per le comunicazioni si segnala l'indirizzo pec: segreteria@pec.ordingrc.it

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "segreteria@pec.oringrc.it" <segreteria@pec.oringrc.it>

Data mercoledì 3 luglio 2019 - 09:40

ACCETTAZIONE: Richiesta di chiarimenti in merito all'applicazione del punto 11.2.5.1 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008.

Ricevuta di accettazione

Il giorno 03/07/2019 alle ore 09:40:11 (+0200) il messaggio
"Richiesta di chiarimenti in merito all'applicazione del punto 11.2.5.1 delle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008." proveniente da "segreteria@pec.oringrc.it"
ed indirizzato a:
consup.stc@mit.gov.it ("posta ordinaria")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec292.20190703094011.09581.781.1.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (880 bytes)
smime.p7s (7 Kb)



Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Reggio Calabria



Reggio Calabria, 03.07.2019

Prot. n. 740/2019

Spett.

Consiglio Superiore Lavori Pubblici

presso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
via Nomentana, 2 - Roma.

Spedita via mail: consup.stc@mit.gov.it

OGGETTO: Richiesta chiarimenti in merito all'applicazione del punto 8.4.2 delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018.

Le Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018, prevedono al punto 8.4.2 che *“per le prove di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC o eventuali successive modifiche o interazioni, il prelievo dei campioni dalla struttura e l'esecuzione delle prove stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all'articolo 59 del DPR 380/2001.”*

Il punto, riferito alle prove per la caratterizzazione dei materiali ai fini della valutazione degli edifici esistenti, per come richiamato dallo stesso Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nella nota 3187 del 21.03.2018, si inquadra in una nuova disposizione normativa, che introduce il suddetto obbligo per le cosiddette “prove distruttive”.

L'applicazione del suddetto punto pone un problema interpretativo inerente tutte le indagini strutturali già effettuate prima dell'entrata in vigore delle NTC 2018. L'analisi delle costruzioni esistenti è dettata da una fase preliminare di indagine, quindi succede solitamente che i finanziamenti pubblici prevedono somme stanziare in un determinato anno per effettuare le indagini e le verifiche tecniche, mentre le somme successive per gli adeguamenti sismici sono stanziare a valere su capitoli di spesa successivi, anche a distanza di anni.

In questa situazione si trovano un gran numero di possessori di edifici, sia pubblici che privati, molti dei quali hanno ottemperato a quanto previsto dalla OPCM 3274/2003, ovvero le verifiche tecniche dei fabbricati.

Per le comunicazioni si segnala l'indirizzo pec: segreteria@pec.ordingrc.it



Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Reggio Calabria



ORDINE DEGLI
ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
CONSERVATORI
PROVINCIA DI
REGGIO CALABRIA

Orbene, se l'Amministrazione pubblica (o anche un soggetto privato) ha effettuato, ad esempio, dei carotaggi in epoca antecedente all'entrata in vigore delle NTC 2018 ed intende effettuare l'intervento di adeguamento, la stessa "parrebbe" avere l'obbligo di effettuare nuovamente

le indagini qualora le stesse non siano state effettuate da un Laboratorio di cui all'articolo 59 del DPR 380/2001. Il tutto con spese ulteriori sulle casse dello Stato, o del cittadino.

Si chiede in tale senso a codesto rispettabile Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici parere autorevole in merito, specificando se è possibile utilizzare, per gli interventi sugli edifici esistenti previsti dal capitolo 8 delle NTC 2018, le indagini strutturali effettuate precedentemente all'entrata in vigore delle suddette norme.

Cordiali saluti,

Il Presidente OIRC
F.to Ing. Domenico Condelli

Il Presidente OAPPCRC
F.to Arch. Salvatore Vermiglio

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "segreteria@pec.oringrc.it" <segreteria@pec.oringrc.it>

Data mercoledì 3 luglio 2019 - 09:52

ACCETTAZIONE: Richiesta di chiarimenti in merito all'applicazione del punto 11.2.5.1 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008.

Ricevuta di accettazione

Il giorno 03/07/2019 alle ore 09:52:10 (+0200) il messaggio
"Richiesta di chiarimenti in merito all'applicazione del punto 11.2.5.1 delle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008." proveniente da "segreteria@pec.oringrc.it"
ed indirizzato a:
consup.stc@mit.gov.it ("posta ordinaria")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec292.20190703095210.26279.888.2.68@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (880 bytes)
smime.p7s (7 Kb)